

COMUNE DI PADULA

PROVINCIA DI SALERNO
AREA MANUTENTIVA

Ordinanza n. **28/2021**

Prot. n. **4277/2021** del **18 Giugno 2021**

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2021

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO CON ESECUZIONE DI SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA, CORTILI, VASI, FIORIERE, SIEPI, GIARDINI, FOSSI, CANALI DI SCOLO E TERRENI INCOLTI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;
- che tale situazione di incuria a volte si estende anche nelle proprietà private, quali cortili e a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o privato;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

CONSIDERATO:

- che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del paese oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;
- che, ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono anch'essi essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni rifiuto, ritenendo solidamente tenuti a tali adempimenti i proprietari, inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;
- che la presenza, di siepi, giardini, fossi, canali di scolo e terreni incolti e delle aree inquinate per motivazioni diverse, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, tali da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;
- che eventuali cattive condizioni di viabilità, riferite specialmente alle siepi, giardini, fossi, canali di scolo e terreni incolti delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;
- che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;
- che, per quanto riguarda siepi, giardini esistenti nel centro abitato, spesso non vengono osservate le norme e cautele al fine dell'igiene e sicurezza privata e pubblica, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;
- che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;

COMUNE DI PADULA

PROVINCIA DI SALERNO
AREA MANUTENTIVA

- che lo stato di manutenzione, di siepi, giardini, fossi, canali di scolo e terreni incolti e delle aree inquinate per motivazioni diverse, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, ricadenti nel territorio di questo comune, risulta alquanto indecoroso;
- che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;
- che la crescita di erba incolta, arbusti, rovi e sterpaglia in aree abbandonate, aumenta il rischio di incendi, causa problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque, crea un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

RITENUTO necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno e all'esterno del centro abitato, al fine di prevenire pericoli di incendi;

ACCERTATA la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi e quant'altro;

CONSIDERATO che si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

RITENUTO:

- Indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;
- utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

VISTI gli incendi boschivi e campestri verificatisi sul territorio comunale, interessanti il Centro abitato e fuori del centro abitato, nelle scorse stagioni estive;

CONSIDERATO che le leggi vigenti in materia prevedono che la Regione e gli Enti Locali promuovono campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e la sua propagazione";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 237 del 14 Giugno 2021 avente ad oggetto *"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2021"* emesso dalla Giunta Regionale della Campania, con il quale è stato dichiarato lo stato di **GRAVE PERICOLISITA' PER GLI INCENDI** per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo per l'intero territorio della Regione Campania dal **15 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE 2021 (salvo proroghe)**;

VISTI

- gli artt. 1 e 59 del R.D. n. 773/1931 - "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e ss.mm.ii.;
- l'art. 108 del D. Lgs. n. 112/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997";
- l'art. 12 della L. n. 265/1999 - "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. n. 142/1990";
- la L.R. Campania n. 57 del 05.06.1975 e ss.mm.ii. - "Interventi regionali per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi";
- l'O.P.C.M. n. 306 del 28 Agosto 2007 art. 1 comma 5, nella parte in cui deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre il potenziale incendiario dei campi anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;
- l'art. 255 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il T.U. delle LL.SS. n. 1265/34 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di Polizia Locale;
- il Regolamento Comunale per occupazioni di suolo pubblico;
- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale ai sensi dell'art. 15 il Sindaco è riconosciuto Autorità comunale di Protezione Civile;

COMUNE DI PADULA

PROVINCIA DI SALERNO
AREA MANUTENTIVA

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;
- l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 21/11/2000 n. 353;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- gli artt. 50 e 54, del D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- l'art. 81 dello Statuto Comunale;

ORDINA

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, richiamati nelle premesse;

1. Alla generalità dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di giardini, aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree, proprietari di cortili, ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo, alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali, e di mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse.
2. Alla generalità dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del territorio comunale ed in particolare del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi.
Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi.
Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente alla fine dei lavori, con divieto assoluto di deposito lungo le strade comunali.
Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale.
3. Ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:
 - mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada e non occultare la visibilità della stessa;
 - tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

RAMMENTA

che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nelle aree di cui sopra, è sempre espressamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

COMUNE DI PADULA

PROVINCIA DI SALERNO
AREA MANUTENTIVA

- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Durante il periodo di massima pericolosità vige:

- a) la necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- b) la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- c) la necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, adottino tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
- d) la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- e) l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- f) la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e/o agli obblighi previsti della presente Ordinanza, saranno punite con:

- **art. 1:** sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii., con la sanzione accessoria che sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;
- **art. 2:** sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 624,00, a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi;
- **art. 3:** sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della L. n. 353/2000;

Ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma della Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento Regionale n. 3 del 28 Settembre 2017 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dall'art. 423 e ss. del Codice Penale qualora il fatto costituisca reato.

AVVERTE

Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, della legge 241/90 e della normativa vigente in materia ambientale.

Tutti gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campania, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNE DI PADULA

PROVINCIA DI SALERNO
AREA MANUTENTIVA

Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione sul territorio comunale.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è Il Responsabile dell'Area Manutentiva/Servizio Ambiente Ing. Antonella Cartolano.

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il Decreto Dirigenziale n. 237 del 14.06.2021 emesso dalla Giunta Regionale della Campania;

Copia del presente provvedimento viene trasmessa:

- al Responsabile Area Amministrativa.
- al Responsabile Area Manutentiva - Servizio di Polizia Locale;
- al Responsabile Area Tecnica;
- al Prefetto di Salerno;
- al Presidente della Regione Campania;
- al Presidente della Provincia di Salerno;
- al Comando Polizia Provinciale di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Padula;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Padula;
- alla Comunità Montana "Vallo di Diano";
- al Consorzio di Bonifica Integrale "Vallo di Diano".

La Polizia Locale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata:

- per 15 (QUINDICI) giorni consecutivi e naturali all'Albo Pretorio on line;
- sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.padula.sa.it;
- sul portale Amministrazione Trasparente del Comune di Padula.

Dalla Residenza Municipale lì, 18 giugno 2021.



Il Sindaco
IMPARATO Paolo
